C/2026/5546

23.10.2026

Sintesi della decisione della Commissione

del 23 luglio 2026

relativa a una decisione a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, lettera a), dell'articolo 30, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 31, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) 2022/1925

[Caso DMA.100075 — ALPHABET — ONLINE INTERMEDIATION SERVICES — APP STORES — GOOGLE PLAY — ART. 5(4)]

[notificata con il numero C(2026) 5346 final]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(C/2026/5546)

Il 23 luglio 2026 la Commissione ha adottato una decisione a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, lettera a), dell'articolo 30, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 31, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio [1]*. Conformemente all'articolo 44 del regolamento (UE) 2022/1925, la Commissione pubblica i nomi delle parti interessate e il contenuto essenziale della decisione, tenendo conto del legittimo interesse delle imprese alla protezione dei loro segreti aziendali.*

1. **INTRODUZIONE**

(1) Nella decisione relativa all'inosservanza («decisione») la Commissione espone le proprie conclusioni secondo cui Alphabet non rispetta l'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2022/1925 in relazione al suo servizio di piattaforma di base Google Play. Alphabet limita la capacità degli sviluppatori di applicazioni che distribuiscono applicazioni software («app») tramite Google Play di indirizzare gli utenti finali, acquisiti tramite il suo servizio di piattaforma di base o altri canali («utenti acquisiti»), verso offerte proposte all'interno o all'esterno delle loro app («orientamento»), al fine di concludere contratti, all'interno o all'esterno delle loro app, a seguito dell'orientamento («operazioni orientate»). Sulle operazioni orientate Alphabet applica inoltre commissioni che eccedono l'eventuale remunerazione per aver agevolato l'acquisizione iniziale di un utente finale.

(2) Di conseguenza, la decisione dispone che Alphabet ponga fine alla non conformità entro 60 giorni dalla notifica («provvedimento inibitorio») e infligge all'impresa un'ammenda più eventuali penalità di mora, se essa non si conforma al provvedimento inibitorio stabilito nella decisione.

2. **QUADRO GIURIDICO**

(3) In conformità dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2022/1925, il gatekeeper consente agli utenti commerciali, a titolo gratuito, di comunicare e promuovere offerte, anche a condizioni diverse, agli utenti finali acquisiti attraverso il proprio servizio di piattaforma di base o attraverso altri canali, e di stipulare contratti con tali utenti finali, a prescindere dal fatto che, a tal fine, essi si avvalgano dei servizi di piattaforma di base del gatekeeper.

(4) Se il servizio di piattaforma di base in questione prevede la vendita di applicazioni software («app store»), gli utenti commerciali di tale servizio sono gli sviluppatori di applicazioni che mettono le loro app e i loro beni e servizi digitali a disposizione degli utenti finali attraverso l'app store del gatekeeper («sviluppatori di applicazioni»). In tale contesto, dall'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2022/1925 risulta che i gatekeeper dovrebbero consentire agli sviluppatori che distribuiscono le app attraverso l'app store del gatekeeper di orientare gli utenti finali acquisiti e di stipulare successivamente contratti con essi (all'interno o all'esterno dell'app), ossia di effettuare operazioni grazie all'orientamento, senza che il gatekeeper imponga alcuna commissione oltre, se del caso, alla remunerazione dovuta al gatekeeper per aver agevolato l'acquisizione iniziale dell'utente finale da parte dell'utente commerciale (ossia l'abbinamento).

(5) A norma dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/1925, il gatekeeper garantisce e dimostra l'osservanza degli obblighi sanciti dagli articoli 5, 6 e 7 del regolamento. Le misure attuate dal gatekeeper per garantire la conformità a tale obbligo sono efficaci ai fini del conseguimento degli obiettivi di tale regolamento e del pertinente obbligo.

[1] Regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2022, relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale e che modifica le direttive (UE) 2019/1937 e (UE) 2020/1828 (regolamento sui mercati digitali) (GU L 265 del 12.10.2022, pag. 1).

3. **CONDIZIONI COMMERCIALI DI ALPHABET**

(6) Nel periodo di tempo valutato dalla presente decisione Alphabet disponeva di due serie di condizioni commerciali a disciplinarne il rapporto con gli utenti commerciali (gli sviluppatori di app) che utilizzavano Google Play, condizioni che sono pertinenti per valutare la conformità di Alphabet all'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2022/1925 (collettivamente «**condizioni di Alphabet**»), ossia:

a) le **condizioni commerciali generali** stabilite principalmente a) nel contratto di distribuzione per gli sviluppatori di Google Play e b) nelle norme relative ai pagamenti di Google Play;

b) le condizioni del **programma per offerte esterne** che comprendono a) i termini di servizio per gli sviluppatori del programma per offerte esterne e b) i requisiti stabiliti nella pagina web del programma. Alphabet ha adottato il programma per offerte esterne al fine di conformarsi al regolamento (UE) 2022/1925.

(7) Tutti gli sviluppatori di app che utilizzano Google Play sono soggetti alle condizioni commerciali generali. Inoltre, gli sviluppatori di app che desiderano partecipare al programma per offerte esterne devono soddisfare i requisiti ivi stabiliti e aderire e accettare i termini di servizio per gli sviluppatori del programma per offerte esterne. In questi casi, oltre alle condizioni commerciali generali si applicano le condizioni del programma per offerte esterne. In caso di conflitto prevalgono le condizioni del programma per offerte esterne.

(8) Le **condizioni commerciali generali** non consentono agli sviluppatori di indurre gli utenti a utilizzare un metodo di pagamento diverso dal sistema di fatturazione di Google Play. Il divieto comprende il fatto di indirizzare gli utenti verso altri metodi di pagamento attraverso annunci in-app su Google Play, promozioni in-app relative a contenuti acquistabili, pulsanti in-app di visualizzazione web, link, messaggi, pubblicità o altri rimandi e flussi di interfaccia utente in-app, compresi i flussi di creazione di account o di iscrizione, che indirizzano gli utenti da un'app verso un metodo di pagamento diverso dal sistema di fatturazione di Google Play. Le condizioni commerciali generali non permettono agli sviluppatori di reindirizzare gli utenti verso un metodo di pagamento diverso attraverso link diretti a pagine web o messaggi che incoraggiano l'utente ad acquistare il prodotto digitale al di fuori dell'app. Una parziale eccezione è prevista per le app che non prevedono la possibilità di effettuare acquisti in-app (app di sola fruizione), nel qual caso è consentito agli sviluppatori di esporre messaggi o promozioni relativi a offerte esterne all'app. Ciò significa tuttavia che per essere in grado, all'interno dell'app, di comunicare e promuovere le offerte disponibili all'esterno della stessa, gli sviluppatori sono costretti a rinunciare alla possibilità di consentire acquisti all'interno dell'app. Le norme per queste app di sola fruizione non consentono inoltre agli sviluppatori di fornire link diretti a tali opzioni di acquisto e limitano rigorosamente il tipo di messaggi che gli sviluppatori possono utilizzare per comunicare con gli utenti.

(9) Secondo le condizioni commerciali generali, le applicazioni e i prodotti in-app venduti attraverso il sistema di fatturazione di Google Play conformemente alle norme relative ai pagamenti sono soggetti a una commissione di servizio del 30 % per gli utili superiori a 1 milione di USD percepiti dallo sviluppatore (ridotta al 15 % per gli sviluppatori ammissibili con utili inferiori a 1 milione di USD o per il rinnovo automatico dei prodotti di abbonamento).

(10) Il **programma per offerte esterne** consente agli sviluppatori che distribuiscono le app tramite Google Play di includere nelle app collegamenti ipertestuali («link esterni») che indirizzano gli utenti dello Spazio economico europeo («SEE») verso una destinazione al di fuori dell'app in cui gli utenti possono stipulare contratti («operazioni esterne»), anche per promuovere offerte di funzionalità e servizi in-app. Il programma per offerte esterne non limita il numero di link di reindirizzamento che gli sviluppatori possono mostrare in qualsiasi app distribuita tramite Google Play. Gli sviluppatori hanno inoltre una libertà piuttosto ampia per formulare i messaggi promozionali in-app come desiderano.

(11) Il programma per offerte esterne impone, in particolare, i seguenti requisiti agli sviluppatori di app che desiderano includere link di reindirizzamento:

a) le offerte esterne possono reindirizzare gli utenti finali solo verso i contenuti o prodotti digitali dello sviluppatore dell'app associati all'app. Il programma per offerte esterne non consente link di reindirizzamento verso destinazioni che riguardano contenuti o prodotti digitali diversi da quelli associati all'app, comprese destinazioni in cui gli utenti possono acquistare prodotti o servizi forniti da terzi e destinazioni in cui gli utenti possono scaricare app al di fuori di Google Play;

b) ogni volta che l'utente finale segue un link esterno, prima dell'operazione deve essere informato in modo inequivocabile e con un linguaggio chiaro e comprensibile del fatto che lo sviluppatore rappresenterà il commerciante in qualsiasi operazione esterna successiva e sarà l'unico responsabile. A tal fine Alphabet fornisce un cosiddetto «prompt di reindirizzamento di Google» tramite un'API;

c) gli sviluppatori di app non devono trasmettere parametri aggiuntivi nell'URL del link esterno o precompilare i campi sulla pagina di destinazione con i dati personali degli utenti finali (ad esempio i dettagli del pagamento o dell'account) dall'app.

(12) Il programma per offerte esterne stabilisce una **nuova struttura delle commissioni** per gli sviluppatori di app che optano per tale programma, costituita da due tipi di commissioni: i) una commissione di acquisizione iniziale e ii) una commissione di servizio continua. Entrambe sono commissioni su eventuali ricavi generati da operazioni esterne tra un utente finale e uno sviluppatore di app in relazione a contenuti digitali o elementi associati all'app e si attivano a partire dalla prima «operazione esterna» dell'utente. Se uno sviluppatore utilizza il sistema di fatturazione di Google Play, si applica il modello di commissione standard anche se lo sviluppatore partecipa al programma per offerte esterne.

(13) La **commissione di acquisizione iniziale** equivale al 10 % per l'acquisto di offerte di contenuti digitali in-app (5 % per gli abbonamenti a rinnovo automatico) e si applica per due anni dopo la prima operazione esterna dell'utente finale.

(14) La **commissione di servizio continua** equivale al 17 % per l'acquisto di offerte di contenuti digitali in-app (7 % per gli abbonamenti a rinnovo automatico). La commissione non è limitata nel tempo. Durante il periodo di tempo valutato nella presente decisione, gli sviluppatori di app avevano la possibilità di disdire i servizi in corso di Google Play e quindi cessare il pagamento della commissione di servizio continua a partire da due anni dopo la prima operazione esterna, fatto salvo il consenso dell'utente finale.

(15) Mentre Alphabet consente alle app di includere la visualizzazione web ([2]) e le tecnologie di browser in-app, comprese le app che utilizzano l'orientamento degli utenti nell'ambito del programma per offerte esterne, le operazioni che avvengono tramite la visualizzazione web e le tecnologie di navigazione in-app dopo che un utente ha aperto un link sono trattate come acquisti in-app e sono pertanto soggette alle tariffe standard secondo il modello di commissione standard di Google Play.

4. **VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE**

(16) A seguito del procedimento aperto dalla Commissione con decisione C(2024) 2055, del 25 marzo 2024, a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/1925, sulla base delle prove raccolte dalla Commissione e delle informazioni a sua disposizione, dopo aver preso in considerazione la risposta di Alphabet del 9 maggio 2025 alle constatazioni preliminari della Commissione del 19 marzo 2025, la Commissione ha adottato la decisione a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/1925 in cui constata che le condizioni imposte da Alphabet nell'UE non sono conformi all'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2022/1925.

(17) La Commissione è pervenuta a questa conclusione sulla base delle motivazioni seguenti.

(18) Le condizioni di Alphabet non consentono di orientare gli utenti verso offerte di terzi, in quanto impediscono agli sviluppatori di app di utilizzare link per reindirizzare gli utenti verso destinazioni e offerte che non siano le proprie. Tale ostacolo esclude di fatto il reindirizzamento verso destinazioni in cui l'utente può acquistare prodotti o servizi forniti da terzi e destinazioni che permettono di scaricare app al di fuori di Google Play.

(19) Alphabet è tenuto a consentire agli utenti commerciali di Google Play Store di orientare gli utenti verso qualsiasi tipo di offerta, compresi i canali con offerte di terzi, come ad esempio i canali di distribuzione di app a norma dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2022/1925. Le condizioni di Alphabet non lo consentono.

(20) Inoltre le condizioni di Alphabet impongono agli sviluppatori di app di informare l'utente finale ogni volta che quest'ultimo segue un link esterno utilizzando il prompt di reindirizzamento di Google. Sebbene sia ammissibile l'utilizzo di prompt per informare gli utenti in modo neutrale e proporzionato ai fini dell'attenuazione di un rischio, la frequenza e la formulazione del prompt di reindirizzamento di Google introducono un inutile attrito che rende indebitamente difficile l'esercizio dei diritti stabiliti all'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2022/1925. In primo luogo, la particolare formulazione del prompt implica la presenza di un rischio indipendentemente dalla sua esistenza oggettiva. In secondo luogo, il fatto che il prompt sia mostrato agli utenti finali ogni volta che essi si avvalgono del diritto sancito dall'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2022/1925 impone un indebito attrito per far fronte a un rischio presunto piuttosto che accertato.

([2]) La visualizzazione web è una funzionalità che consente di visualizzare i contenuti web più facilmente e direttamente all'interno delle app e, a seconda dello specifico strumento utilizzato, può essere definita come visualizzazione, applicazione di sistema, componente, elemento o interfaccia di programmazione dell'app («API») che consente agli sviluppatori di mostrare pagine web all'interno di un'app.

(21) Inoltre gli sviluppatori di app sono soggetti a restrizioni nell'esercizio del diritto di «*comunicare* [...] *anche a condizioni diverse*», come indicato all'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2022/1925, a causa delle condizioni di Alphabet che impediscono agli sviluppatori di trasmettere parametri aggiuntivi nell'URL del link di reindirizzamento e di precompilare i campi con i dati personali degli utenti indirizzati verso altre destinazioni. Tali restrizioni non sono giustificate dall'obbligo e costituiscono una violazione.

(22) La Commissione osserva che, a differenza di altri obblighi di cui al regolamento (UE) 2022/1925, come l'articolo 6, paragrafo 4, l'articolo 5, paragrafo 4, non prevede esplicitamente eccezioni legate alla sicurezza. La Commissione ha comunque valutato se le suddette restrizioni possano essere misure oggettivamente necessarie e proporzionate per attenuare i rischi per la sicurezza. Tuttavia, data in particolare l'assenza di un'esplicita eccezione in materia di sicurezza all'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2022/1925, la Commissione ha concluso che il rischio cui dovevano teoricamente far fronte le restrizioni rimaneva generale e astratto e che le restrizioni stesse erano in ogni caso sproporzionate per contrastare tale rischio.

(23) La Commissione ritiene che le condizioni di Alphabet non consentano agli sviluppatori di app di orientare efficacemente gli utenti finali e di concludere a titolo gratuito operazioni orientate ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2022/1925.

(24) Innanzitutto la Commissione ritiene che la commissione di acquisizione iniziale non possa essere considerata una remunerazione per aver agevolato l'acquisizione iniziale di un utente finale da parte dello sviluppatore di app. Da un lato, la commissione di acquisizione iniziale non remunera solo Alphabet per l'acquisizione iniziale, in quanto il suo ambito di applicazione temporale è notevolmente lontano nel tempo dal momento iniziale in cui avviene l'abbinamento tra lo sviluppatore di app e l'utente finale. D'altro canto, la Commissione ritiene che la commissione di acquisizione iniziale del 10 % o del 5 % sia troppo elevata per essere considerata una remunerazione per l'acquisizione iniziale commisurata al valore dei servizi di abbinamento forniti da Alphabet.

(25) La Commissione ritiene che neppure la commissione di servizio continua consenta agli sviluppatori di app di orientare efficacemente gli utenti finali e di concludere a titolo gratuito operazioni orientate. Ciò è dovuto al fatto che la commissione di servizio continua remunera, almeno in parte, Alphabet per i servizi connessi all'acquisizione degli utenti. Questa pratica non è consentita a norma dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2022/1925, in quanto tali servizi connessi all'acquisizione possono a) essere remunerati solo per un periodo di tempo iniziale (la commissione di servizio continua si applica a tempo indeterminato) e b) solo una volta (Alphabet è già compensata per tali servizi dalla commissione di acquisizione iniziale).

(26) La Commissione ritiene che Alphabet non consenta agli sviluppatori di app di orientare efficacemente gli utenti finali e di concludere a titolo gratuito operazioni orientate, in quanto Alphabet consente solo l'orientamento tramite la visualizzazione web soggetta al modello di commissione standard di Google Play (anziché alla struttura delle commissioni per l'orientamento nell'ambito del programma per offerte esterne di Alphabet). Non si può tuttavia ritenere che il modello di commissione standard compensi Alphabet solo per aver agevolato l'acquisizione iniziale dell'utente finale da parte degli sviluppatori di app. Alphabet non consente quindi l'orientamento degli utenti verso la visualizzazione web a titolo gratuito ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2022/1925.

(27) Alla luce di quanto precede, la decisione ordina ad Alphabet di porre effettivamente fine all'infrazione sopra descritta entro 60 giorni di calendario dalla data di notifica della decisione («provvedimento inibitorio»).

(28) Per conformarsi al provvedimento inibitorio Alphabet dovrebbe adottare le misure seguenti.

Comunicazione efficace, promozione delle offerte e conclusione dei contratti

a) Garantire che gli sviluppatori di app possano effettivamente (anche dal punto di vista tecnico e contrattuale) attuare qualsiasi forma di comunicazione e promozione delle offerte come pure stipulare contratti con gli utenti finali, sia all'interno che all'esterno della loro app. Ad esempio Alphabet è tenuta a consentire agli sviluppatori di app:

   i) di orientare gli utenti finali verso qualsiasi destinazione o canale di loro scelta (compresi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, siti web o app store gestiti dallo sviluppatore di app, o siti web o app store gestiti da terzi). A tale riguardo, Alphabet non dovrebbe ad esempio limitare il tipo di destinazione verso cui lo sviluppatore può orientare gli utenti né vietare allo sviluppatore di includere dati aggiuntivi nell'URL della pagina di destinazione;

ii) di orientare gli utenti finali verso qualsiasi tipo di offerta di loro scelta, comprese le offerte di contenuti, servizi e applicazioni digitali forniti da terzi, anche su app store alternativi e su altre app;

iii) di stipulare contratti a seguito di orientamento, all'interno o all'esterno dell'app, tramite qualsiasi forma di tecnologia, compresa la visualizzazione web, e consentire l'installazione di app o app store, fatte salve le eventuali misure di conformità di cui all'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2022/1925;

iv) di garantire che tutte le condizioni relative alla capacità degli sviluppatori di app di comunicare, promuovere offerte e stipulare contratti in modo efficace, indipendentemente dal canale di distribuzione, quali prompt/avvisi informativi, siano concepite e attuate in modo neutrale e non deterrente, sulla base di dati tangibili e verificabili raccolti da Alphabet, e non vadano al di là di quanto oggettivamente necessario e proporzionato per informare gli utenti finali che effettueranno transazioni con lo sviluppatore di app anziché con Alphabet.

Stipula di contratti «a titolo gratuito»

b) Garantire che i) la comunicazione e la promozione delle offerte e ii) la stipula di contratti, anche tramite visualizzazione web, con gli utenti finali acquisiti tramite Google Play siano gratuite. Garantire anche che non siano imposte commissioni per l'orientamento.

c) Garantire che eventuali remunerazioni per l'agevolazione dell'acquisizione iniziale di utenti finali da parte degli sviluppatori di app i) siano correlate esclusivamente all'acquisizione iniziale, il che significa che non può essere estesa agli utenti finali già acquisiti; ii) siano proporzionate al valore dell'acquisizione e siano fissate in considerazione di eventuali altre remunerazioni, dirette o indirette, ricevute dagli utenti commerciali per la facilitazione dell'acquisizione iniziale e iii) non compensino il gatekeeper per il suo ruolo di in quanto tale. Ad Alphabet è fatto divieto di imporre altri tipi di commissioni (in aggiunta a un'eventuale commissione per l'acquisizione iniziale) a compenso di servizi connessi all'acquisizione di utenti finali.

(29) Alphabet dovrebbe altresì astenersi dall'adottare comportamenti aventi un oggetto o un effetto equivalente alle misure di cui sopra.

5. **AMMENDE E PENALITÀ DI MORA**

(30) A seguito della constatazione della Commissione secondo cui le condizioni di Alphabet non sono conformi all'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2022/1925, la decisione impone ad Alphabet un'ammenda di 430 000 000 EUR a norma dell'articolo 30, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2022/1925. L'importo dell'ammenda irrogata non supera il valore massimo consentito, pari al 10 % del fatturato realizzato a livello mondiale da Alphabet, in conformità dell'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/1925. Ad Alphabet sono inoltre irrogate penalità di mora a norma dell'articolo 31, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) 2022/1925 in caso di mancato rispetto della decisione.

6. **CONCLUSIONI**

(31) Per i motivi di cui sopra la decisione conclude che le condizioni di Alphabet non rispettano l'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2022/1925. Per questo motivo, con la decisione è irrogata un'ammenda ad Alphabet. La decisione impone inoltre un provvedimento inibitorio con cui si ingiunge ad Alphabet di porre fine all'infrazione entro 60 giorni di calendario dalla data di notifica della decisione stessa e stabilisce che, in caso di mancato rispetto della decisione, ad Alphabet siano irrogate penalità di mora.

(32) La decisione chiude il procedimento avviato con la decisione C(2024) 2055 final del 25 marzo 2024.